



## COMUNE DI ORIGLIO

6945 Origgio  
Tel: +41 91 945 15 55  
info@origlio.ch

### ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

Il **Municipio di Origgio**, richiamati,

- la Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento dell'11.02.2009 (modifica del 15.04.2014)
- l'articolo 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC;
- l'articolo 99 e 106 del Regolamento Comunale dell'08.11.2007

#### Ordina:

#### Campo di applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del comune.

#### Tasse e Responsabilità civile

Art. 2

<sup>1</sup>Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

<sup>2</sup>Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

<sup>3</sup>E' fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

<sup>4</sup>Conformemente all'art. 4 della legge sui cani del 19 febbraio 2008 e successive modifiche, nonché all'art. 4 del Regolamento sui Cani dell'11 febbraio 2009 e successive modifiche, il Municipio stabilisce la tassa annuale sui cani in fr. 75.--.

Sono esonerati dal pagamento della tassa annuale sui cani:

- a) i detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile dell'anno di computo;
- b) i detentori entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre dell'anno di computo.

#### Identificazione

Art. 3

<sup>1</sup>I cani devono essere iscritti alla Banca Dati (Amicus), conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

<sup>2</sup>Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

#### Corsi

Art. 4

<sup>1</sup>Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali.

<sup>2</sup>Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

## **Autorizzazione**

Art. 5

<sup>1</sup>La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

<sup>2</sup>La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.

<sup>3</sup>L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv. precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

<sup>4</sup>Canini in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

## **Struttura di detenzione**

Art. 6

Il municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

## **Canini pericolosi Definizione e obblighi**

Art. 7

<sup>1</sup>Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno lesso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.

Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

<sup>2</sup>È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

<sup>3</sup>In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

<sup>4</sup>Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

## **Fuga**

Art. 8

<sup>1</sup>Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

<sup>2</sup>La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

## **Disposizioni generali**

Art. 9

<sup>1</sup>È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza e indole devono essere tenuti costantemente al guinzaglio su tutte le aree pubbliche nella giurisdizione del Comune di Origlio. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

<sup>2</sup>Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

<sup>3</sup>I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

<sup>4</sup>Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv. precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

#### **Norme igienico-sanitarie**

Art. 10

<sup>1</sup>Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

<sup>2</sup>Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

<sup>3</sup>Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

<sup>4</sup>Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

#### **Quiete pubblica**

Art. 11

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti

#### **Cani incustoditi**

Art. 12

<sup>1</sup>I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

<sup>2</sup>In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

#### **Morte dell'animale**

Art. 13

<sup>1</sup>In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

<sup>2</sup>La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati(Amicus) entro 10 giorni dalla stessa.

#### **Sanzioni**

Art. 14

<sup>1</sup>Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di Fr. 10'000.-.

<sup>2</sup>Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati Amicus;
- mancata frequenza ai corsi prescritti;
- mancata identificazione del cane tramite microchip;
- mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
- fuga del cane;
- mancato uso della museruola;
- mancata raccolta degli escrementi;
- disturbo della quiete;
- accesso alle aree vietate.

<sup>3</sup>L'importo minimo della multa per le infrazioni relative al mancato obbligo di tenuta al guinzaglio, alla mancata raccolta degli escrementi, all'accesso alle aree vietate, é di fr. 100.-.

<b>Disposizioni finali</b>	Art. 15 Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.
<b>Disposizioni abrogative</b>	Art. 16 È abrogata l'Ordinanza Municipale sui cani del 06.02.2006.
<b>Entrata in vigore</b>	Art. 17 La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio  
Il Sindaco                      Il Segretario  
**A. Cedraschi**                      **B. Lorenzi**

Risoluzione Municipale No. 13 / 29.04.14

Periodo di pubblicazione all'albo comunale dal 5 maggio 2014 al 3 giugno 2014.